



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'ENTE PARCO REGIONALE DEL FIUME SILE

ARTURO PIZZOLON	Presidente
CLAUDIO GROSSO	Vicepresidente
CRISTINA ANDRETTA	Componente
STEFANO GIULIATO	Componente
GIUSEPPE ROMANO	Componente

Deliberazione n. 7 del 11.12.2019

Oggetto: Causa [REDACTED]/Ente Parco. Costituzione in Giudizio. Assistenza legale dell'Avvocatura regionale.

Premesso che:

- [REDACTED] ha proposto avanti il TAR per il Veneto ricorso, per l'annullamento del provvedimento dell'Ente Parco n. 2162/2019 del 02/08/2019, con il quale è stato comunicato il diniego di autorizzazione paesaggistica ad intervento edilizio (ampliamento laboratorio per attività di piscicoltura);
- che l'Ente Parco del Sile, Ente strumentale della Regione Veneto, ha sottoscritto apposita convenzione per la tutela legale da parte dell'Avvocatura regionale;

Vista la richiesta dell'Ente Parco di assistenza legale, nel procedimento *de quo*, da parte dell'Avvocatura regionale;

Preso atto che l'Avvocatura regionale, con nota n. 528955 del 09/12/2019, ha indicato gli avv. ti Tito Munari, Cristina Zampieri e Franco Botteon, dell'Avvocatura Regionale, per il patrocinio legale dell'Ente Parco, nel contenzioso di che trattasi;



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

Considerato che:

- l'Ente Parco ha formulato parere di diniego all'autorizzazione paesaggistica su conforme parere della Soprintendenza, vincolante;
- parte ricorrente addebita all'Ente Parco la responsabilità del diniego, richiedendo il risarcimento del presunto danno.

Ritenuto, pertanto, costituirsi in giudizio avverso il ricorso di che trattasi, attraverso l'Avvocatura regionale, con l'assistenza dei succitati avvocati, per riaffermare l'obbligatorietà del parere negativo, su conforme parere della Soprintendenza e la correttezza dell'istruttoria della pratica relativa, con sollievo di ogni responsabilità nel merito;

All'unanimità di voti dei presenti, resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) di autorizzare il Presidente dell'Ente Parco a costituirsi in giudizio avanti il TAR per il Veneto, avverso il ricorso proposto da [REDACTED], per l'annullamento del provvedimento dell'Ente stesso con il quale è stato comunicato il diniego di autorizzazione paesaggistica ad intervento edilizio, come meglio specificato in premessa;
- 3) di avvalersi dell'assistenza legale e del patrocinio dell'Avvocatura regionale, giusta convenzione in essere, nelle persone degli avv.ti Tito Munari, Cristina Zampieri e Franco Botteon;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi della L.R. 53/1993, così come modificata dalla L.R. 42/2018;
- 5) di incaricare il Funzionario responsabile del Servizio amministrativo – finanziario e programmazione dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Arturo Pizzolon

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Santina Serenella Grande

Treviso, 11.12.2019